Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 15 maggio 1957 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40. All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40. All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1957

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 123 DEL 15 MAGGIO 1957:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per esami e titoli a cattedre negli istituti statali di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e nelle scuole secondarie di avviamento professionale.

(2288)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 aprile 1957, n. 304.

Concessione di contributi straordinari di cento milioni di lire a favore di mostre e fiere.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la erogazione di un contributo straordinario di cento milioni di lire a carico del bilancio dello Stato a favore delle manifestazioni fieristiche di interesse nazionale.

La concessione del contributo, è disposta con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.

Art. 2.

All'onere di lire cento milioni derivante dalla esecuzione della presente legge si farà fronte a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 aprile 1957

GRONCHI

SEGNI — CORTESE — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 25 aprile 1957, n. 305.

Autorizzazione alla spesa di lire 450.000.000 a titolo di contributo statale per la Basilica di San Marco in Venezia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 450.000.000 a titolo di ulteriore contributo per il consolidamento, ricostruzione e restauro di opere nella Basilica di San Marco in Venezia.

Detta spesa graverà sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici e sarà ripartita in dieci esercizi finanziari a partire dall'esercizio 1957-58.

Le 10 annualità di lire 45.000.000 ciascuna verranno corrisposte dal Ministero dei lavori pubblici alla Procuratoria della Basilica di San Marco in una o più soluzioni in relazione ai lavori effettivamente compiuti ed alle spese documentate in base a certificati dell'Ufficio del genio civile di Venezia.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con una corrispondente aliquota dei fondi di cui al capitolo « Spese per la esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1957-58 in gestione al Magistrato delle acque e Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia ed ai corrispondenti capitoli dei futuri esercizi finanziari fino all'esercizio 1966-67 compreso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 aprile 1957

GRONCHI

SEGNI — ROMITA — MEDICI — ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 25 aprile 1957, n. 306.

Elevazione delle prestazioni economiche corrisposte ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919, ai cittadini italiani aventi diritto ad indennità per infortunio sul lavoro o malattia professionale verificatisi nei territori germanici o ex germanici non soggetti alla sovranità della Repubblica federale di Germania.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le prestazioni economiche a carattere assistenziale previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919, limitatamente a quelle corrisposte ai sensi del decreto legislativo stesso per infortuni sul lavoro o per malattie professionali il cui indennizzo è dovuto da istituti assicuratori diversi da quelli operanti nei territori sottoposti alla sovranità della Repubblica federale di Germania, sono aumentate dei seguenti assegni mensili:

a) lire 3000, nel caso di inabilità permanente di grado dal 50 per cento al 79 per cento;

b) lire 5000, nel caso di inabilità permanente di grado dall'80 per cento all'89 per cento;

c) lire 7000, nel caso di inabilità permanente di grado dal 90 per cento al 100 per cento.

Le prestazioni ai superstiti per gli infortuni sul lavoro o per le malattie professionali di cui al precedente comma sono altresì aumentate dei seguenti assegni mensili:

a) lire 3000, nel caso di un unico avente diritto;

b) lire 4000, nel caso di due aventi diritto;

c) lire 5000, nel caso di tre o più aventi diritto.

Restano ferme tutte le altre disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919.

Art. 2.

L'onere dipendente dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 9.400.000 annue, sarà fronteggiato a carico dello stanziamento del capitolo n. 772 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-56 e di quelli dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1956.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 aprile 1957

GRONCHI

SEGNI — VIGORELLI — MARTINO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 12 maggio 1957, n. 307.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, concernente il ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per la distillazione del vino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, concernente il ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per la distillazione del vino, con le seguenti modificazioni:

All'art. 1:

alle parole: dalla distillazione di vini genuini, sono sostituite le parole: dalla distillazione di vini denunciati come genuini;

alle parole: acescenti o alterati, tali riconosciuti, sono sostituite le parole: acescenti o alterati, e tali riconosciuti;

dopo le parole: nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, sono aggiunte le parole: ed estensivamente alla produzione posteriore al 30 aprile e fino al 31 agosto 1957;

in fine, è aggiunto il seguente comma:

L'Amministrazione finanziaria, d'intesa con gli uffici dei Ministeri dell'agricoltura e dell'industria, provvederà a garantire, con particolari controlli, la genuinità dei vini ammessi alla distillazione agevolata.

L'art. 3 è soppresso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 maggio 1957

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — ZOLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 1957.

Approvazione della tabella delle competenze medie mensili per la determinazione dei contributi e delle pensioni degli iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 245, concernente provvedimenti a favore dei marittimi inscritti alla Cassa invalidi della marina mercantile ora « Cassa nazionale per la previdenza marinara »;

Visto l'art. 2 della legge 25 luglio 1952, n. 915, concernente la sistemazione della previdenza marinara;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Sulla proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Agli effetti della determinazione della misura dei contributi e della pensione, le competenze degli iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara si intendono stabilite, con decorrenza 1° gennaio 1957, secondo la tabella di competenza media allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per la marina mercantile e dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in relazione al grado e alla qualifica dell'iscritto e al genere della nave e della navigazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1957

GRONCHI

CASSIANI — VIGORELLI

Tabella delle competenze medie mensili per la determinazione dei contributi e delle pensioni degli iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara.

A) *Piroscafi, motonavi, motovelieri di s. l. superiore a* 500 *tonnellate e piroscafi e motonavi di qualsiasi tonnellaggio adibiti ai servizi delle Società di preminente interesse nazionale e delle Società sovvenzionate minori:*

Stato maggiore (1)

Qualifica	Lire
Comandante, capo macchinista, direttore di macchina, capo commissario, comandante in 2ª, capo macchinista al dettaglio, direttore sanitario con uno o più medici alle dipendenze	L. 90.000
Primo ufficiale di coperta e di macchina, primo ufficiale commissario, medici in sottordine o medico unico, cappellano	» 75.000
Secondo ufficiale di coperta e di macchina, secondo ufficiale commissario	» 55.000
Terzo ufficiale di coperta e di macchina, terzo ufficiale commissario	» 45.000
Marconista munito di brevetto internazionale di 1ª classe, con meno di cinque anni di navigazione radiotelegrafista e marconista munito di brevetto internazionale di 2ª classe (2)	» 45.000
Marconista munito di brevetto internazionale di 1ª classe con oltre cinque anni di navigazione e fino a quindici anni di navigazione radiotelegrafista	» 55.000
Marconista munito di brevetto internazionale di 1ª classe con quindici o più anni di navigazione radiotelegrafista	» 65.000
Allievo capitano, allievo macchinista, allievo commissario	» 35.000

Equipaggio

Qualifica	Lire
Nostromo, capo fuochista, primo cuoco (sulle navi in cui è imbarcato più di un cuoco), cuoco unico sulle navi da carico, elettricista, operaio meccanico, carpentiere, ottonaio, operaio frigoriferista, maestro di casa, capitano d'armi, primo cambusiere, primo infermiere, primo cameriere (sulle navi con più di un cameriere), primo panettiere, primo dispensiere, dispensiere d'equipaggio, pennese (sulle navi da passeggeri), motorista di 1ª classe, motorista di 2ª classe, amanuense (1)	L. 42.000
Marinaio, carbonaio, fuochista, cameriere, panettiere ed ogni altra qualifica non specificata	» 39.000
Giovanotto	» 25.000
Mozzo, piccolo	» 17.000

B) *Piroscafi, motonavi e motovelieri di s. l. fino a 500 tonnellate:*

Qualifica	Lire
Capitano al comando in coperta e alla direzione di macchina	L. 70.000
Padrone al comando e « fuochista autorizzato » direttore di macchina	» 50.000
Ufficiale	» 44.000
Nostromo, motorista	» 42.000
Marinaio, fuochista	» 39.000
Giovanotto	» 25.000
Mozzo	» 17.000

C) *Velieri di s. l. superiore a 500 tonn.:*

Qualifica	Lire
Capitano o padrone al comando	L. 66.000
Ufficiale	» 44.000
Nostromo, motorista	» 42.000
Marinaio	» 39.000
Giovanotto	» 25.000
Mozzo	» 17.000

D) *Velieri di s. l. fino a 500 tonn.:*

Qualifica	Lire
Capitano o padrone al comando	L. 36.000
Marinaio autorizzato al comando	» 36.000
Nostromo, motorista	» 25.000
Marinaio	» 21.000
Giovanotto	» 17.000
Mozzo	» 13.000

E) *Rimorchiatori e galleggianti* (2) *Personale dei rimorchiatori e degli altri galleggianti, con mezzi a propulsione propri, addetti al servizio di navigazione nei porti e nelle rade):*

Qualifica	Lire
Personale preposto al comando in coperta e alla direzione di macchina (purchè provvisto di patente di padrone e di marinaio autorizzato o di fuochista autorizzato)	L. 50.000
Nostromo, operaio, elettricista	» 42.000
Marinaio, fuochista, carbonaio	» 39.000
Giovanotto	» 25.000
Mozzo	» 17.000

F) *Pescherecci* (Inscritti nelle matricole delle navi comunque munite di macchina o motore non superiore a 30 cavalli indicati o cavalli asse; navi o battelli da pesca in genere, senza macchina o motore):

Qualifica	Lire
Padrone o marinaio autorizzato	L. 13.000
Motorista	» 11.000
Marinaio	» 9.000
Giovanotto	» 6.000
Mozzo	» 4.000

G) *Pescherecci* (Comunque muniti di macchina o motore di oltre 30 cavalli indicati o cavalli asse, adibiti alla pesca entro il Mediterraneo):

Qualifica	Lire
Padrone o marinaio autorizzato, motorista o meccanico per la pesca	L. 21.000
Capo pesca	» 17.000
Marinaio	» 13.000
Giovanotto	» 9.000
Mozzo	» 6.000

H) *Pescherecci in pesca oltre gli Stretti:*

Qualifica	Lire
Capitano di lungo corso al comando, capitano di gran cabotaggio al comando, direttore di macchina, padrone al comando autorizzato	L. 70.000
Primo ufficiale di coperta o di macchina, motorista o meccanico per la pesca	» 49.000
Secondo ufficiale di coperta o di macchina, radiotelegrafista	» 42.000
Nostromo, caporale di macchina, ingrassatore, aiuto motorista, fuochista autorizzato	» 33.000

---

(1) Il macchinista addetto ai servizi elettrici di bordo contribuisce in base all'effettivo grado di macchinista col quale viene imbarcato.

(2) Le autorità marittime e consolari dovranno segnare sui ruoli di equipaggio e sui titoli matricolari la dizione: marconista di gruppo *A* per i marconisti muniti di brevetto internazionale di 1ª classe con quindici o più anni di navigazione radiotelegrafista; marconista di gruppo *B* per i marconisti muniti di brevetti internazionali di 1ª classe con oltre cinque anni di navigazione e fino a quindici anni di navigazione radiotelegrafista; marconista di gruppo *C* per i marconisti muniti di brevetti internazionali di 1ª classe con meno di cinque anni di navigazione radiotelegrafista e per i marconisti muniti di brevetto internazionale di 2ª classe.

(1) Il motorista di 1ª e 2ª classe quando imbarcato da ufficiale contribuisce sulla base della corrispondente qualifica rivestita a bordo in base al contratto di arruolamento.

(2) Per il personale imbarcato sui rimorchiatori e galleggianti che non rientrano nella tabella *E*, si applica la tabella *A*.

Marinaio pescatore (compresi i retieri, cuochi, ecc.), fuochista, carbonaio o altre qualifiche non specificate) L. 30.000
Giovanotto . . . . . . » 24.000
Mozzo . . . . » 17.000

I) *Personale borghese imbarcato su navi militari:*
Prima categoria: primi cuochi, primi maestri di casa, cuochi, maestri di casa unici dirigenti il servizio della panificazione a bordo L. 42.000
Seconda categoria: secondi cuochi e secondi maestri di casa . . » 39.000

L) *Ufficiali di complemento della marina militare appartenenti al ruolo speciale istituito dalla legge* 6 *giugno* 1935, *n.* 1098:
Capitano di corvetta o maggiore per la direzione di macchine . L. 81.000
Tenente di vascello e capitano per la direzione di macchine . » 75.000
Sottotenente di vascello e tenente per la direzione di macchine » 55.000
Guardiamarina e sottotenente per la direzione di macchina . . . . » 45.000

M) *Piloti:*

Porti

Ancona, Augusta, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, Livorno, Messina, Napoli, Palermo, Savona, Siracusa, La Spezia, Venezia, Trieste L. 90.000
Bagnoli, Pozzuoli, Barletta, Fiumicino, Lipari, Manfredonia, Marina di Carrara, Olbia, Porto Empedocle, Portoferraio, Portotorres, Portovecchio di Piombino, Ravenna, Salerno, Sant'Antioco, Taranto, Trapani » 80.000
Anzio, Carloforte, Castellammare di Stabia, Crotone, Follonica, Imperia-Oneglia, Imperia-Porto Maurizio, Licata, Marsala, Milazzo, Monopoli, Portici, Porto Santo Stefano, Reggio Calabria, Roma, Torre Annunziata » 65.000

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

(2995)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1957.

Elevazione del limite di retribuzione per la determinazione della misura dei contributi e delle pensioni degli iscritti alla gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 11 della legge 25 luglio 1952, n. 915, riguardante la sistemazione della previdenza marinara;
Sulla proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Con decorrenza dal 1° gennaio 1957 il limite stabilito dal primo comma dell'art. 11 della legge 25 luglio 1952, n. 915 è elevato a L. 2.080.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1957

GRONCHI

CASSIANI — VIGORELLI

(2994)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 marzo 1957.

Nomina di componenti il Consiglio di amministrazione della « Cassa per il credito alle imprese artigiane ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, relativo alla istituzione della « Cassa per il credito alle imprese artigiane »;
Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, modificata dalla legge 19 dicembre 1956, n. 1524, recante nuove norme per il credito all'artigianato;
Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1956, con il quale sono stati nominati i componenti il Consiglio di amministrazione della Cassa citata;
Considerato che a seguito della decadenza prevista dall'art. 8 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, occorre provvedere alla ricostituzione del predetto Consiglio;
Viste le designazioni pervenute dal Consiglio generale della « Cassa » e dal Ministero dell'industria e commercio ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524;
Sulla proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Sono nominati componenti il Consiglio di amministrazione della « Cassa per il credito alle imprese artigiane » i seguenti signori per i quali non ricorre l'incompatibilità prevista dall'art. 43 della legge 25 luglio 1952, n. 949:

a) su designazione dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;
avv. Guido Astuti, con funzioni di presidente del Consiglio stesso;

b) su designazione del Ministro per l'industria e commercio:
avv. Leucio Fusco;

c) su designazione del Consiglio generale della « Cassa »:
Cerruti Ezio, dott. Francesco Della Marra e Ulderigo Gasparri, in rappresentanza delle categorie artigiane;
dott. Franco Lucibelli, in rappresentanza degli Istituti di credito di diritto pubblico;
prof. Giuseppe Murè, in rappresentanza delle Banche popolari italiane;
avv. Luigi Del Bo, in rappresentanza delle Casse di risparmio italiane e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria;
dott. Ernesto Gargiulo, in rappresentanza delle Casse rurali ed artigiane.

I predetti dureranno in carica un triennio con decorrenza dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 marzo 1957

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per l'industria e commercio
CORTESE

(2996)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione a continuare lo smercio in bottiglie dell'acqua minerale « Gaudianello »

Con decreto n. 653 del 3 aprile 1957, il Consorzio agrario di Potenza è autorizzato a continuare lo smercio in bottiglie dell'acqua minerale naturale della Fonte Gaudianello di Monticchio che sgorga nel territorio del comune di Rionero in Vulture.

Le etichette per le bottiglie da un quarto di litro avranno le dimensioni di cm. 7×9, stampate su fondo rosso con cornice verde. Nel rettangolo di sinistra saranno riportate le costanti chimiche e chimico-fisiche dell'acqua stessa, mentre nel rettangolo di destra figurerà il giudizio batteriologico.

Le diciture centrali saranno identiche a quelle approvate con il precitato decreto n. 541 del 15 aprile 1950 e a destra, nella cornice verde, è stampata la frase « Reintegrata dei gas della sorgente ».

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto, restando invariate le norme per le etichette delle bottiglie da un litro e da mezzo litro, di cui al decreto n. 541 del 15 aprile 1950.

(2970)

Autorizzazione agli Istituti ospitalieri di Milano ad istituire una scuola per infermiere e infermieri generici presso l'Ospedale Maggiore.

Con decreto n. 330.20400.681, in data 6 aprile 1957, dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione degli istituti ospitalieri di Milano viene autorizzata ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'Ospedale Maggiore di quella città.

(2935)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1957, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Vincenzo Azzolina, avverso i risultati del concorso a settecentocinquantaquattro cattedre di italiano, latino, storia e geografia nelle scuole medie, indetto con decreto Ministeriale 27 aprile 1951.

(3019)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 febbraio 1957, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1957, è stato parzialmente accolto il ricorso straordinario proposto dal prof. Giovanni Manenti, avverso i risultati del concorso per titoli ed esami a quindici cattedre di agronomia ed estimo negli istituti tecnici per geometri, indetto con decreto Ministeriale 22 maggio 1953.

(2972)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 febbraio 1957, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1957, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla professoressa Grazia Savelli avverso i risultati del concorso per titoli ed esami ad una cattedra di lingua e letteratura spagnola nei licei scientifici, indetto con decreto Ministeriale 27 aprile 1951.

(2973)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

262° Elenco dei provvedimenti di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto Presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto Ministeriale 30 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1957, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 119, con il quale, per effetto della decisione dell'assemblea straordinaria 10 dicembre 1949, nella quale la ragione sociale della Società a responsabilità limitata Fonte di Napoleone, viene modificata in Fonte di Napoleone Società per azioni, la concessione delle sorgenti di acqua minerale « San Cerbone », in comune di Marciana, provincia di Livorno, è, con decorrenza dalla data del decreto stesso, intestata alla « Fonte di Napoleone Società per azioni », con sede in Portoferraio, provincia di Livorno.

Decreto Ministeriale 13 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1957, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 115, con il quale la concessione di coltivare i giacimenti di magnesite in località « Massaccio », del comune di Rosignano Marittimo, provincia di Livorno, accordata per anni 30, alla Società anonima Lavelli, con decreto Ministeriale 4 marzo 1932, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del decreto stesso, alla Società Azionaria Refrattari Magnesiaci (S.A.R.M.), con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 17 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1957, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 110, con il quale la concessione della miniera di bauxite denominata « Serralunga », sita nel comune di Rocca di Cambio, provincia di L'Aquila, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del decreto stesso, alla « S.A.V.A. », Società Alluminio Veneta per Azioni, con sede legale in Roma.

Decreto Ministeriale 23 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1957, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 116, con il quale la concessione di acqua minerale denominata « Fonte Margherita », sita in comune di Torrebelvicino, provincia di Vicenza, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del decreto stesso, alle signore Tiso Maria Giovanna, Elena, Luisa e per la quota di usufrutto alla signora Nardi Ines ved. Tiso, tutte rappresentate da quest'ultima, eredi legittimi del defunto sig. Domenico Tiso.

Decreto Ministeriale 26 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1957, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 112, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Mandrola », sita in territorio dei comuni di Travo, Vigolzone e Rivergaro, provincia di Piacenza, rilasciata alla S. A. Cementi e Calci Emilia, per la durata di anni trentacinque, con decreto Ministeriale 20 luglio 1955, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del decreto stesso, alla Unione Cementi Marchino & C., Società per azioni, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 26 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1957, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 111, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Costa di Bassano », sita in territorio dei comuni di Rivergaro e Vigolzone, provincia di Piacenza, rilasciata alla Società per azioni Cementi e Calci Emilia, per la durata di anni trentacinque con decreto Ministeriale 20 luglio 1955, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del decreto stesso, alla Unione Cementi Marchino & C., Società per azioni, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 10 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1957, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 113, con il quale la concessione di acque salsobromojodiche denominata « Monticelli », sita in territorio del comune di Montechiarugolo, provincia di Parma, è intestata, a decorrere dalla data del decreto stesso, al sig. Vieri Borrini, residente e domiciliato in Monticelli Terme, provincia di Parma.

Decreto Ministeriale 10 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1957, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 114, con il quale la concessione di acque salsobromojodiche denominata « Monticelli II », sita nel territorio dei comuni di Montechiarugolo e San Lazzaro Parmense, provincia di Parma, è intestata, a decorrere dalla data del decreto stesso, al sig. Vieri Borrini, residente e domiciliato in Monticelli Terme, provincia di Parma.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Roma 10 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti, delegazione presso il Ministero lavori pubblici il 1° aprile 1957, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 3, con il quale, a decorrere dalla data del decreto stesso, la superficie della concessione di caolino e silicati idrati di alluminio, denominata « Fosso di Eri », sita in comune di Tolfa, provincia di Roma, di cui è titolare la Società nazionale del caolino, Società per azioni, con sede in Milano, è ampliata da Ha. 50.85.87 ad Ha. 169,80,70.

Decreto del Prefetto della provincia di Perugia 27 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti, delegazione presso il Ministero lavori pubblici l'11 aprile 1957, registro n. 1 Industria e commercio, fóglio n. 2, con il quale alla Società idroterapica cure acque termali, con sede in Città di Castello, è concessa per la durata di anni dieci, la facoltà di utilizzare l'acqua minerale della sorgente denominata « Fontecchio », sgorgante in territorio del comune di Città di Castello, provincia di Perugia.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Napoli 15 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti di Napoli il 16 marzo 1957, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 3, con il quale alla Montecatini, Società generale per l'industria mineraria e chimica, con sede in Milano, è accordato l'ampliamento della concessione per lo sfruttamento della bauxite denominata « San Giovanni Rotondo », sita in territorio dei comuni di San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis, provincia di Foggia, a decorrere dalla data del decreto stesso.

La superficie ampliata risulta di Ha. 1640.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Padova 7 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1957, atti Industria e commercio, registro n. 1, foglio n. 7, con il quale alla Società per azioni Cementi Piave, con sede in Treviso, è accordata la concessione di coltivare il giacimento di marna da cemento nella località denominata « Quero », nei comuni di Quero e Alano di Piave, provincia di Belluno, per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto del Prefetto della provincia di Napoli 12 gennaio 1957. registrato alla Corte dei conti di Napoli il 21 marzo 1957, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 4, con il quale alla ditta signora Maria Franca, ved. Trani, nata d'Arbitrio e figli, domiciliata in Casamicciola, provincia di Napoli, è accordata la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Terme Itala », in località Perrone, nel territorio del comune di Casamicciola, provincia di Napoli per la durata di anni dieci, a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto Ministeriale 16 aprile 1957, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1957, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 185, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Sorgente del Centino o del Cacciatore », in territorio del comune di Nocera Umbra, provincia di Perugia, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del decreto stesso, alla « Nocera Umbra, Fonti Riunite, Società per azioni » Sorgenti Angelica e Cacciatore, con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 16 aprile 1957, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1957, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 186, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Sorgente Angelica », in territorio del comune di Nocera Umbra, provincia di Perugia, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del decreto stesso, alla « Nocera Umbra Fonti Riunite, Società per azioni », Sorgenti Angelica e Cacciatore, con sede in Milano.

(3003)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

Informasi che è stato attivato il servizio nell'agenzia postale di Povo in collegamento diretto con l'ufficio telegrafico di Trento, mediante l'utilizzazione del circuito telefonico sociale.

(3027)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione di modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica « Stradalta », con sede in Udine

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 704 in data 7 maggio 1957, sono state approvate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alcune modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica « Stradalta », con sede in Udine, deliberate in data 13 marzo 1952 e 4 giugno 1955 dalla deputazione dei delegati dell'Ente.

(2966)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto Ministeriale n. 2903/807 in data 3 aprile 1957, registrato alla Corte dei conti in data 19 aprile 1957, registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 342, è stata determinata in via definitiva in L. 9.038.986,40 (lire novemilionitrentottomilanovecentottantasei e cent. 40), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Roma, della superficie di ettari 72.01.40 nei confronti della ditta DI CLEMENTE Benedetto fu Pietro e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale in forza del decreto Presidenziale in data 29 novembre 1952, n. 2774, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 1.495.107 (lire unmilionequattrocentonovantacinquemilacentosette).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 10.530.000 (lire diecimilionicinquecentotrentamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 6 marzo 1957.

(3021)

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti Ministeriali in data 14 marzo 1957 sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1952, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale di liquidazione indennità			Decreto Ministeriale di liquidazione interessi				Ammontare indennità (arrotondato)	Ammontare interessi (arrotondato)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
					Gazzetta Ufficiale			Registrazione alla Corte dei conti	Reg. Agr.					
		Data	N.	Data	N.	Data	Data	Data	N.	Foglio	L.	L.		
	Ente Delta padano													
1	ADAMI Vittoria fu Giovanni Battista	29-11-52	2922	30- 8-54	284	11-12-54	14- 3-57	5- 4-57	8	125	7.710.000	560.000	Banca Naz. dell'Agricoltura - Sede di Bologna	Bologna
2	ADAMI Vittoria fu Giovanni Battista	29-11-52	2921	2- 4-55	134	13- 6-55	14- 3-57	5- 4-57	8	126	10.015.000	985.000	Id. Id.	Id.
3	BORGHESI Domenico fu Angelo	3-10-52	1542	30- 8-54	265	18-11-54	14- 3-57	5- 4-57	8	127	Titoli 2.440.000 Contanti 271.537	440.000	Id. Id.	Id.
4	BUSETTO Giuseppina fu Giovanni, maritata SIMON detta Bubba	29-11-52	2930	4- 2-55	97	28- 4-55	14- 3-57	5- 4-57	8	128	36.665.000	3.605.000	Id. Id.	Id.
5	DOLFIN Giuseppe fu Giulio Cesare	26-10-52	1829	18- 1-54	74	31- 3-54	14- 3-57	5- 4-57	8	129	13.755.000	730.000	Id. Id.	Id.
6	GOLINELLI Silvio fu Luigi . .	3-10-52	1551	30- 8-54	284	11-12-54	14- 3-57	5- 4-57	8	130	2.430.000	155.000	Id. Id.	Id.
7	LOLLI Guido-Alberto fu Tancredi (eredi)	3-10-52	1558	24-12-54	63	17- 3-55	14- 3-57	5- 4-57	8	131	14.885.000	1.560.000	Id. Id.	Id.
8	RICCI Francesco di Luigi . .	3-10-52	1560	4- 2-55	97	28- 4-55	14- 3-57	5- 4-57	8	132	2.710.000	280.000	Id. Id.	Id.
9	TEDESCHI Mario fu Cesare . .	18-12-52	3217	30- 8-54	265	18-11-54	14- 3-57	5- 4-57	8	133	4.835.000	710.000	Id. Id.	Id.
	Ente Maremma tosco-laziale													
10	FERRARI Rotilio fu Luigi .	28-12-52	4351	24- 8-54	263	16-11-54	14- 3-57	5- 4-57	8	134	23.430.000	1.520.000	Banca Naz. del Lavoro Sede di Roma	Roma
11	GHEZZI Gino fu Giuseppe . .	18-12-52	3643	16- 2-55	103	5- 5-55	14- 3-57	5- 4-57	8	135	18.810.000	1.250.000	Id. Id.	Id.
12	GHEZZI Gino fu Giuseppe . .	29-11-52	2824	4-12-54	51	3- 3-55	14- 3-57	5- 4-57	8	136	10.520.000	700.000	Id. Id.	Id.
13	LEVI DA ZARA Mario fu Moisè Achille	29-11-52	2894	30- 8-54	265	18-11-54	14- 3-57	5- 4-57	8	137	26.200.000	2.390.000	Id. Id.	Id.
14	PAPALEO Wanda Jole di Francesco	18-12-52	3532	8- 8-55	244	21-10-55	14- 3-57	5- 4-57	8	138	1.755.000	120.000	Id. Id.	Id.
15	PAPALEO Wanda Jole di Francesco	3-10-52	1767	8- 8-55	239	15-10-55	14- 3-57	5- 4-57	8	139	3.435.000	410.000	Id. Id.	Id.
16	SOCIETA' ANONIMA ELETTROCHIMICA MAREMMANA, con sede in Torino	6- 9-52	1441	8- 8-55	238	14-10-55	14- 3-57	5- 4-57	8	140	11.355.000	1.470.000	Id. Id.	Id.
17	SOCIETA' PRODOTTI CHIMICI di Napoli con sede in Roma	26-10-52	1961	16- 2-55	101	3- 5-55	14- 3-57	5- 4-57	8	141	10.995.000	730.000	Id. Id.	Id.
18	VALERI Gino fu Carlo	2- 4-52	378	31- 7-54	262	15-11-54	14- 3-57	5- 4-57	8	142	5.695.000	595.000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 23 aprile 1957

p. Il Ministro: BOTTALICO

(2832)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 110

Corso dei cambi del 14 maggio 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,84	624,80	624,82	624,87	624,77	624,84	624,90	624,85	624,87	624,85
$ Can.	654 —	653,50	654 —	654,25	653,80	653,94	654 —	653,50	654 —	654 —
Fr. Sv. lib.	145,82	145,81	145,80	145,83	145,75	145,82	145,84	145,80	145,82	145,82
Kr. D.	90,49	90,44	90,46	90,45	90,45	90,49	90,43	90,53	90,50	90,48
Kr. N.	88,04	87,98	88 —	87,98	88,01	88,04	88 —	88,08	88,03	88 —
Kr. Sv.	121,63	121,63	121,61	121,625	121,61	121,63	121,635	121,615	121,63	121,60
Fol.	165,09	165,06	165,12	165,10	165,05	165,09	165,09	165,07	165,08	165,10
Fr. B.	12,505	12,51	12,5075	12,50625	12,503	12,50	12,50375	12,507	12,50	12,5025
Fr. Fr.	178,46	178,46	178,46	178,46	178,46	178,46	178,45	178,47	178,46	178,45
Fr. Sv. acc.	143,46	143,53	143,56	143,54	143,56	143,56	143,55	143,535	143,56	143,55
Lst.	1760,50	1759,50	1759,50	1759,625	1759,75	1760,44	1759,50	1759,875	1760,625	1759,50
Dm. occ.	149,83	149,80	149,83	149,83	149,82	149,83	149,83	149,825	149,83	149,81
Scell. Aust.	24,187	24,18	24,1825	24,19	24,19	24,18	24,1875	24,19	24,18	24,185

Media dei titoli del 14 maggio 1957

Rendita 3,50 % 1906	66,175
Id. 3,50 % 1902	57,40
Id. 5 % 1935	89,625
Redimibile 3,50 % 1934	78,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,775
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,675
Id. 5 % 1936	96,275
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,475
Id. 5 % (Beni Esteri)	81,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,30

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 maggio 1957

1 Dollaro USA	624,885
1 Dollaro canadese	654,125
1 Franco svizzero lib.	145,895
1 Corona danese	90,44
1 Corona norvegese	87,99
1 Corona svedese	121,63
1 Fiorino olandese	165,095
1 Franco belga	12,505
100 Franchi francesi	178,455
1 Franco svizzero acc.	143,545
1 Lira sterlina	1759,562
1 Marco germanico	149,83
1 Scellino austriaco	24,189

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Incorporazione della Banca popolare di Caldogno (Vicenza) da parte della Banca popolare di Vicenza e sostituzione di quest'ultima azienda, con propria dipendenza, nell'esercizio dello sportello bancario della incorporanda in Caldogno.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 28 e 48, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 21 dicembre 1956;

Viste le deliberazioni adottate rispettivamente in data 10 marzo e 3 marzo 1957 dalle assemblee dei soci della Banca popolare di Vicenza, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede a Vicenza e della Banca popolare di Caldogno, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Caldogno (Vicenza);

Dispone:

Nulla osta all'incorporazione della Banca popolare di Caldogno da parte della Banca popolare di Vicenza.

La Banca popolare di Vicenza è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'incorporanda in Caldogno.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1957

Il Governatore della Banca d'Italia
MENICHELLA

(2969)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per esame a due posti di assistente aggiunto in prova nella carriera direttiva dei chimici farmacisti della Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, riguardante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere, n. 17, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico per il personale statale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di assistente aggiunto in prova nella carriera direttiva dei chimici farmacisti dell'Amministrazione della sanità pubblica.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) sia di moralità e condotta sotto ogni riguardo incensurabile e di sana costituzione fisica;

d) sia provvisto di laurea in chimica, ovvero in chimica e farmacia, esclusa l'equipollenza di altri titoli di studio;

e) abbia compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32.

Tale limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se siano successivamente intervenuti amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi di zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo di età è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.;

4) il limite massimo di età è elevato ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1944, n. 178;

6) per gli assistenti ordinari di Università od Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio, per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

Tutte le elevazioni eventualmente spettanti possono cumularsi tra di loro, purchè complessivamente non superino i 40 anni;

7) il limite massimo di età di cui sopra è protratto sino a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio i mutilati ed invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 ed alle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti da lesioni contemplate nelle voci 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali e per quello tuttora in servizio e già inquadrato nei ruoli aggiunti.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che danno titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito nel successivo art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato dell'Alto Commissariato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, secondo il modello allegato, debbono pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare:

a) le generalità;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite);

c) indirizzo attuale; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, Segretariato generale Divisione personale, gli eventuali cambiamenti del loro recapito;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne riportate (anche se amnistiate o condonate) e gli eventuali procedimenti penali pendenti o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

g) il titolo di studio richiesto, con la indicazione della Università presso la quale è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) la lingua estera obbligatoria e la eventuale facoltativa, da scegliere tra le lingue francese, inglese, tedesca, spagnola o portoghese;

l) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) se siano dipendenti da Amministrazioni dello Stato, specificando la carriera di appartenenza e la qualifica rivestita;

n) di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di dispensa dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Coloro che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, entro il termine perentorio di venti giorni, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina.

Il termine di venti giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione, la quale sarà trasmessa in duplice esemplare: gli interessati dovranno restituire subito all'Alto Commissariato una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

I documenti necessari, per le diverse categorie di candidati, sono i seguenti

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani, combattenti); i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202.860/od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati o gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o degli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, o gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera d) dovranno documentare la loro qualifica, presentando il certificato mod. 69 di cui alla precedente lettera d), rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera c), rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscono della pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicate nella precedente lettera f) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948;

m) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117 (*Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 4 ottobre 1956), su carta da bollo da L. 100;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione

speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza, e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati o comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia, nel cui territorio hanno la residenza;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera p), rilasciato in data non anteriore a quella della scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

r) gli impiegati statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio redatto su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono;

s) gli impiegati statali di ruolo e quelli appartenenti ai ruoli aggiunti dovranno esibire copia dello stato matricolare fornita di bollo da L. 200, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono;

t) gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei è approvata con decreto dell'Alto Commissario, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la assunzione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, saranno invitati a far pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, entro il termine perentorio di trenta giorni, i documenti sottoindicati.

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione, la quale sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito all'Alto Commissariato una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbia compiuto l'età di anni 18 e non superato il limite massimo di età consentito per il cumulo dei benefici spettanti.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in località non compresa nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso.

I minori degli anni 21 dovranno presentare un certificato rilasciato dalla suddetta autorità, dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, impediscano il godimento dei diritti politici.

4. Diploma originale o copia notarile autentica della laurea di cui al precedente art. 1.

Qualora l'Università presso la quale è stato conseguito il titolo di studio, non avesse ancora rilasciato il relativo diploma, è consentita la presentazione del certificato provvisorio, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti, il diploma originale.

La copia notarile del diploma originale dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio, debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre anche il certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedente residenza entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

7. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi o meno, l'attitudine al servizio. Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, nella forma prescritta dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

8. Documento militare:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

I) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, legalizzato dal prefetto e contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

II) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

9. Gli aspiranti che siano impiegati delle carriere civili dello Stato e quelli già inquadrati nei soppressi ruoli transitori con provvedimento formale perfezionato di data non posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dovranno produrre sempre nel termine prescritto i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare, su carta bollata da L. 200, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio, ovvero nel caso di servizio prestato per un periodo minore, delle qualifiche ottenute in tale periodo, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 6, 7 e 8 del presente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

La legalizzazione delle firme sui documenti richiesti non occorre per quelli rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore, brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari e della domanda di ammissione.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6, 7 e 9 dell'articolo precedente ed alle lettere o) ed r), dell'art. 5 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati sia a questa che ad altra Amministrazione.

Art. 8.

Gli esami comprenderanno una prova scritta di lingua estera, tre prove scritte concernenti i risultati ottenuti dalla esecuzione di prove di laboratorio e da una prova orale.

Prove scritte:

1) traduzione di un brano dall'italiano in una delle lingue francese, inglese, tedesco, spagnolo, portoghese a scelta del candidato. Per tale prova è consentito l'uso del vocabolario;

2) relazione sulla analisi qualitativa di un miscuglio contenente componenti acidi e basici;

3) relazione sulla determinazione quantitativa di due componenti di una miscela di sali inorganici;

4) riconoscimento di una sostanza organica usata in farmacia e verifica dei relativi saggi di purezza, prescritti dalla Farmacopea ufficiale.

Prova orale:

1) discussione dei risultati riferiti nelle prove scritte tecniche;

2) nozioni sugli argomenti più importanti di chimica farmaceutica inorganica ed organica;

3) tecnica farmaceutica, preparazione delle principali formule farmaceutiche metodi di controllo;

4) nozioni sull'organizzazione sanitaria dello Stato, legislazione sulla produzione e commercio dei medicinali e sui prodotti ad azione stupefacente;

5) conversazione, lettura e traduzione dalla lingua estera prescelta.

Per la prova scritta di cui al n. 1), i candidati hanno a loro disposizione sino a tre ore di tempo per ogni lingua. Per le prove scritte di cui ai numeri 2) e 4) i candidati hanno a loro disposizione fino ad otto ore di tempo; per la prova scritta di cui al n. 3), ai candidati potrà essere accordato, dalla Commissione esaminatrice, un tempo maggiore.

I candidati, oltre che nella lingua prescelta per la prova obbligatoria, possono chiedere di sostenere l'esame facoltativo scritto ed orale per una delle altre lingue sopraindicate.

Art. 9.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) del dirigente dei servizi di vigilanza sulla produzione e sul commercio dei medicinali;

c) di un professore di Università, ordinario di chimica farmaceutica;

d) di un professore di Università ordinario di chimica analitica;

e) di un ispettore generale chimico dell'Istituto superiore di sanità.

Alla Commissione esaminatrice vengono aggregati uno o più insegnanti per le lingue estere in cui i concorrenti si siano dichiarati pronti ad essere esaminati.

In caso di impedimento di qualcuno della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario amministrativo di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 10.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme del titolo primo, capo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e, in relazione al disposto dell'art. 84 dello stesso decreto, le norme del capitolo 6º del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, in quanto applicabili.

Tanto le prove scritte quanto quelle orali avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

Ai candidati sarà data comunicazione dello svolgimento delle prove scritte e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 11.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La prova facoltativa si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta e di almeno sei decimi della prova orale; in tal caso alla votazione complessiva sarà aggiunto un decimo della somma delle votazioni ottenute.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle disposizioni a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto dell'Alto Commissario da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di assistenti aggiunti in prova nel ruolo dei chimici farmacisti della Amministrazione della sanità e conseguiranno la nomina ad assistente aggiunto, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, l'Alto Commissario dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina ad assistente aggiunto in prova saranno corrisposti il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata

I vincitori che, nel termine stabilito, non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadranno dalla nomina.

Art. 14.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 marzo 1957

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1957
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 203

Schema della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

All'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne devono indicare nell'ordine, il cognome del marito, il nome e quindi il cognome proprio) nato a (provincia di .) il residente in (provincia di .) via , chiede di essere ammesso al concorso per esame a due posti di assistente aggiunto in prova nella carriera direttiva dei chimici farmacisti dell'Amministrazione della sanità pubblica.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando in quanto (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento dei limiti).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito la laurea in chimica in data presso l'Università di .; di essere cittadino italiano e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (oppure, se di età inferiore agli anni 21 di non essere incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici).

Il sottoscritto dichiara inoltre di non avere riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne).

Per quanto riguarda gli obblighi militari dichiara (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il .; di non avere prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo, o di rinvio, in qualità di . .; ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua responsabilità, di non essere mai stato dipendente da altra Amministrazione dello Stato (oppure di essere dipendente dal Ministero in qualità di . . in servizio a presso ovvero di essere stato dipendente dal Ministero in qualità di e di aver lasciato il servizio il . ma non per provvedimento di destituzione o dispensa dall'impiego).

Per la prova obbligatoria di lingua straniera, sceglie la lingua (francese o inglese o tedesco o spagnolo o portoghese) e per quella facoltativa la lingua . . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

addì

Firma

N.B. — Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Sia la firma del notaio sia quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(2977)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per esame speciale per la promozione a segretario capo di 2ª classe, a primo ragioniere e ad archivista nelle segreterie universitarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il regio decreto 2 maggio 1940, n. 367;
Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1038;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253;
Vista la legge 4 aprile 1950, n. 224;
Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1955, n. 1460;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17;
Visto il decreto Ministeriale 16 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1956, registro n. 40, foglio n. 283, con il quale è stato indetto un concorso per esami speciali a quattordici posti di segretario capo, di 2ª classe, gruppo *A*, grado 8°), nel ruolo del personale amministrativo delle segreterie universitarie;
Visto il decreto Ministeriale 1° giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1956, registro n. 40, foglio n. 290, con il quale è stato indetto un concorso per esami speciali a ventiquattro posti di primo ragioniere (gruppo *B*, grado 9°) nel ruolo del personale di ragioneria delle segreterie universitarie;
Visto il decreto Ministeriale 1° giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1956, registro n. 40, foglio n. 289, con il quale è stato indetto un concorso per esame speciale a sessantatre posti di archivista (gruppo *C*, grado 11°) nel ruolo del personale d'ordine delle segreterie universitarie;

Decreta:

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per esami speciali di cui alle premesse del presente decreto sono così costituite:

1) Concorso per esame speciale a quattordici posti di segretario capo di 2ª classe nel ruolo del personale amministrativo delle segreterie universitarie:

Tozzi dott. Osvaldo, consigliere di Stato, presidente;
Sanfilippo prof. Cesare, ordinario di diritto romano nell'Università di Catania;
Iaccarino prof. Carlo Maria, ordinario di diritto amministrativo nell'Università di Napoli;
Marchese dott. Vittorio, ispettore generale nel Ministero;
Baccarini dott. Carlo, direttore amministrativo nell'Università di Milano.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate dalla dott.ssa Emilia Sbandi, consigliere di 1ª classe, che sarà sostituita in caso di assenza o impedimento dal dott. Adriano Innocenti, consigliere di 1ª classe.

2) Concorso per esame speciale a ventiquattro posti di primo ragioniere (gruppo *B*, grado 9°) nel ruolo del personale di ragioneria delle segreterie universitarie:

Casaburi dott. Ennio, consigliere della Corte dei conti, presidente;

Galateria prof. Luigi, ordinario di diritto amministrativo nell'Università di Macerata;

Vitrano dott. Antonino, direttore di divisione nel Ministero;

Martini rag. Gaetano, direttore amministrativo nel Politecnico di Torino;

Binetti prof. Nicola, ordinario di ragioneria e tecnica commerciale presso l'Istituto tecnico commerciale « Gioberti » di Roma.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dalla dottoressa Maria Ghini Mannu, consigliere di 2ª classe che sarà sostituita in sua assenza o impedimento dalla dott.ssa Luisa Gagliardi, consigliere di 2ª classe.

3) Concorso per esame speciale a settanta posti di archivista (gruppo *C*, grado 11°) nel ruolo del personale d'ordine delle segreterie universitarie:

Messina dott. Vincenzo, ispettore generale nel Ministero, presidente;

D'Adamo dott. Ottaviano, direttore di sezione nel Ministero;

Rotundi dott. Aurelio, direttore di sezione nel Ministero.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottore Carlo Setti, consigliere di 2ª classe che sarà sostituito in caso di assenza o impedimento dalla dott.ssa Maria Pia Ciamarra nata Coronas, consigliere di 2ª classe.

La spesa per il funzionamento delle suddette Commissioni farà carico al cap. 165 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1956-57.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 marzo 1957

Il Ministro: Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1957
Registro n. 36, *foglio n.* 179

(3031)

Costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a trentasei posti di vicesegretario in prova e a ventuno posti di viceragioniere in prova nelle segreterie universitarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1038;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253;
Vista la legge 4 aprile 1950, n. 224;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1955, n. 1460;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17;
Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1956, registro n. 34, foglio n. 257, con il quale sono stati indetti un concorso per esami a trentasei posti di vicesegretario in prova nel ruolo del personale della carriera amministrativa delle segreterie universitarie e un concorso per esami a ventuno posti di viceragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di ragioneria delle segreterie universitarie;

Decreta:

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di cui alle premesse del presente decreto sono così costituite:

1) Concorso per esami a trentasei posti di vicesegretario in prova nel ruolo del personale della carriera amministrativa delle segreterie universitarie:

Scotto dott. Ignazio, consigliere di Stato, presidente;

De Francesco prof. Giuseppe Menotti, ordinario di diritto amministrativo nell'Università di Milano;

Orestano prof. Raffaele, ordinario di diritto romano nell'Università di Genova;

di Domizio dott. Mario, direttore generale nel Ministero;

Masdea dott. Alfredo, direttore amministrativo nell'Università di Roma.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate dalla dott.ssa Maria Ghini Mannu, consigliere di 2ª classe nel Ministero che sarà sostituita, in caso di assenza o impedimento, dal dott. Carlo Setti, consigliere di 2ª classe nel Ministero.

2) Concorso per esami a ventuno posti di viceragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di ragioneria delle segreterie universitarie:

Ristuccia dott. Andrea, consigliere della Corte dei conti, presidente;

Gasparri prof. Pietro, ordinario di diritto amministrativo nell'Università di Perugia;

Cavallo dott. Vito, ispettore superiore nel Ministero;

Alburno dott. Mario, direttore amministrativo nell'Università di Genova;

Gabella prof.ssa Maria, ordinario di ragioneria e tecnica commerciale nell'Istituto tecnico commerciale « Leonardo da Vinci » di Roma.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate dalla dott.ssa Luisa Gagliardi, consigliere di 2ª classe del Ministero, che sarà sostituita, in caso di assenza o di impedimento, dalla dott.ssa Maria Pia Ciamarra Coronas.

La spesa per il funzionamento delle suddette Commissioni farà carico al cap. 165 del bilancio di previsione dell'esercizio 1956-57.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 marzo 1957

Il Ministro: Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1957
Registro n. 36, *foglio n.* 178

(3030)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Diario delle prove scritte del concorso per esami e per titoli a otto posti di chimico nel ruolo del personale civile dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali.

Le prove scritte e pratiche del concorso per esami e per titoli a otto posti di chimico nel ruolo del personale civile dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 88 del 5 aprile 1957, avranno luogo a La Spezia dal 3 al 9 giugno 1957.

(3029)

PREFETTURA DI BENEVENTO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il proprio decreto n. 5590 del 18 febbraio 1957, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Benevento al 30 novembre 1956;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Viste le proposte dell'Ordine professionale e dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Benevento al 30 novembre 1956, è così costituita:

Presidente:
Lozzi dott. Camillo, vice prefetto vicario.

Componenti:
Chignoli dott. Vittorio, medico provinciale;
Calvanico dott. Raffaele, docente in ostetricia;
Panini dott. Franco, docente in ostetricia;
Zerillo Maria, ostetrica condotta;
Varricchio dott. Domenico, consigliere di seconda classe, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Benevento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e Foglio annunzi legali della provincia di Benevento e, per otto giorni, all'albo di questa Prefettura.

Benevento, addì 29 aprile 1957

Il prefetto: DE PALO

(2979)

PREFETTURA DI MODENA

Graduatoria del concorso a posti di vice medico capo del comune di Modena

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il proprio decreto n. 18655 Div. 3ª San., in data 19 luglio 1956, con il quale veniva bandito pubblico concorso per la copertura del posto di vice medico capo del comune di Modena;

Visti i verbali della Commissione, nominata con deliberazione del Consiglio comunale di Modena n. 362 del 3 dicembre 1956, vistata in data 28 dicembre 1956, con n. 54580/3ª San.;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti al posto di cui in narrativa:

Cremonini Giorgio . . . . . punti 166 su 200

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e del Comune interessato.

Modena, addì 18 marzo 1957

Il prefetto: CERUTTI

(2984)

PREFETTURA DI MESSINA

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Messina.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il decreto pari numero del 28 febbraio 1957, col quale è stato provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per i posti di ufficiale sanitario dei comuni di Caronia, Lipari e Sant'Agata di Militello;

Considerato che di essa fa parte, nella qualità di segretario, il dott. Giovambattista D'Amico, funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno, che, recentemente, è stato trasferito ad altra sede;

Ritenuto, quindi, necessario procedere alla di lui sostituzione;

Viste le disposizioni vigenti in materia;

Decreta:

Le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice del concorso per i posti di ufficiale sanitario dei comuni di Caronia, Lipari e Sant'Agata di Militello, saranno disimpegnate dal dott. Antonino Rizzo, direttore di sezione di questa Prefettura, in sostituzione del dott. G. B. D'Amico.

Il presente decreto sarà pubblicato come per legge.

Messina, addì 7 maggio 1957

Il prefetto: RUSSO

(3033)

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Messina.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il decreto pari numero del 30 gennaio 1957, col quale è stato provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1955;

Considerato che di detta Commissione fa parte, nella qualità di segretario, il dott. Giovambattista D'Amico, funzionario dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, che di recente, è stato trasferito ad altra sede;

Ritenuto, quindi, necessario procedere alla di lui sostituzione;

Vedute le disposizioni che regolano la materia;

Decreta:

Le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice del concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1955, saranno disimpegnate dal dott. Ugo Muscolino consigliere di 2ª classe di questa Prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato come per legge.

Messina, addì 7 maggio 1957

Il prefetto: RUSSO

(3034

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.